



**CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A5 REGIONE
CAMPANIA
PIANO DI ZONA SOCIALE EX L.328/2000
-DIREZIONE-**

CAPITOLATO SPECIALE

**PER LA GARA D'APPALTO CON PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.D.O.) PER
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO
ASSISTENZIALE PER LE PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEI COMUNI DEL CONSORZIO A5**

Codice CIG: **9031144FC7** Codice CUP: **E21B21005330001**

IMPORTO EURO 418.216,99 (ESCLUSA IVA)

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO-IMPORTO

1.1 L'appalto ha per oggetto il "Servizio assistenza domiciliare socio assistenziale per le persone anziane residenti nei Comuni del Consorzio A5 della Regione Campania" nell'ambito delle risorse **derivanti dai Fondi del Ministero dell'Interno PAC Anziani PNSCIA - Azione a Sportello.**

Il servizio è stato programmato come segue:

- complessive 20.250 ore di prestazione domiciliare
- avvio presuntivo a far data dalla comunicazione di avvio delle attività fino al 30/06/2022, salvo ulteriori proroghe temporali predisposte dall'A.d.G. del Ministero dell'Interno e comunque fino al completamento del monte ore programmato;

1.2 L'importo a base d'asta ammonta a € 418.216,99 oltre IVA come per legge di cui:

Ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 0,00.

€ 387.237,95 oltre IVA per costi del personale non soggetto a ribasso;
spese generali e spese generali aggiuntive:

	CCNL cooperative Profilo Professionale	Costo orario	Ore di servizio	Costo
Coordinatore	D2	€ 19,78	1.366,58	€ 27.030,95
Personale OSS	C2	€ 18,15	16.200	€ 294.030,00
Assistente domiciliare, assistente familiare o figure assimilate	B1	€ 16,34	4.050	€ 66.177,00
Spese generali 6%				€ 23.234,28
Spese generali aggiuntive (ex COVID 19) 2%				€ 7.744,76

ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO

L'Ambito Territoriale di attuazione dell'intervento e quindi di espletamento delle prestazioni comprese nell'appalto, è l'Ambito Sociale A05-Regione Campania costituito dai 28 Comuni ex DGRC 320/2012.

ART. 3 -UTENZA, ARTICOLAZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La gestione è rivolta alle persone anziane non autosufficienti, residenti nei Comuni di appartenenza del Consorzio dei Servizi Sociali dell'Ambito A5 Regione Campania, che vivono da soli e/o che vivono con famiglie che non sono in grado di assicurare un buon livello di assistenza per la cura e l'igiene della persona e della casa e per il mantenimento delle condizioni di autonomia. Destinatari del servizio sono gli anziani ed i relativi nuclei familiari residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale A5 per le quali sia stata effettuata una valutazione multidimensionale con la S.Va.M.A. Sociale e per i quali il MMG attesti che non sia necessario un piano assistenziale domiciliare in regime di ADI/CDI

La tipologia dei servizi è quella prevista dalla normativa vigente:

- Igiene e cura della persona
- Cambio biancheria, lavatura, rammendo e stiratura;
- Accompagnamento dell'utente presso uffici o presso parenti ed amici;
- Disbrigo di commissioni;
- Riorganizzazione di visite/ incontri amici e parenti;
- Cura degli aspetti relazionali ed affettivi;
- Pulizia e riordino ambienti domestici;
- Accompagnamento delle famiglie degli anziani nella gestione delle relazioni sociali;
- Aiuto nella preparazione dei pasti;
- Segretariato Sociale e/o Svolgimento di pratiche amministrative;
- Disponibilità di mezzi di trasporto idonei alla mobilità dell'assistito;
- Assistenza psicologica.

L'organizzazione si fa carico, altresì, di rendere disponibili i mezzi di trasporto per consentire la mobilità occasionale agli assistiti. Le spese sostenute dall'organizzazione saranno rimborsate in ragione di un quinto del costo del carburante per ogni chilometro percorso. La necessità del ricorso al mezzo di trasporto sarà preventivamente autorizzata dalla Direzione del Consorzio.

L'organizzazione dovrà attivare ogni possibile forma di cooperazione con i servizi sociali e sanitari territoriali, al fine di interessare ai servizi gli anziani che vivono da soli e prioritariamente quelli in situazioni di solitudine e difficoltà socio-economica, a rischio di esclusione sociale, curandone in particolare forme di socializzazione ed integrazione.

Per consolidare il lavoro di rete sul territorio, dovrà essere assicurata l'interrelazione tra le diverse progettualità e servizi, sia per dare continuità alle azioni di assistenza e sostegno agli anziani, sia per indirizzarli a priori e/o in itinere verso azioni più adeguate ai bisogni emersi od emergenti.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al regolamento di accesso ai servizi socio assistenziali dell'Ambito A5 scaricabile dal sito www.servizisocialia5.it e alla legislazione vigente in materia.

Il servizio è disciplinato dal regolamento Regione Campania 7 aprile 2014 n. 4.

Gli obiettivi specifici del "Progetto di attività e servizi di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti":

- Adottare azioni che favoriscano la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita;
- Predisporre programmi di aiuto personalizzati;
- Programmare interventi di miglioramento delle condizioni abitative ed avviare la ricognizione sui rischi abitativi;
- Sviluppare ed uniformare procedure e modalità di integrazione del servizio secondo i protocolli operativi con l'Azienda Sanitaria Locale;
- Proporre azioni finalizzate a ridurre all'anziano difficoltà e disagi in relazione a:
 - ricoveri impropri in strutture ospedaliere;
 - processi di emarginazione, solitudine e progressivo deperimento psicosociale;
 - istituzionalizzazione;
 - recupero delle potenzialità dell'individuo;

Le attività progettuali dovranno essere svolte da operatori qualificati. L'Amministrazione si riserva - fatte salve finalità, obiettivi e parametri di riferimento da rispettare - di rimodulare le strategie di lavoro, per esigenze espresse dagli utenti e per adeguare l'offerta alle reali risposte del territorio, concordandone le modalità con gli Organismi attuatori.

ART. 4 FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

Il personale deve essere in possesso dei titoli professionali (OSS/OSA e Assistente Familiare o figure assimilate) e delle relative esperienze richieste per la gestione del servizio, secondo quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento, Reg. 4/2014.

L'affidatario dovrà fornire l'elenco nominativo degli operatori, corredato dai titoli posseduti e dal curriculum professionale di ognuno. Non è ammessa l'utilizzazione di un numero inferiore di operatori alla quantità richiesta per il servizio, né tantomeno il possesso di qualifiche diverse da quelle indicate nel presente capitolato.

L'affidatario deve assicurare la sostituibilità della figura professionale stabile con personale, altrettanto qualificato. La ditta affidataria è tenuta a garantire, pertanto, la continuità del servizio di assistenza domiciliare, provvedendo, nel caso di assenza del personale per qualsiasi motivo, all'immediata sostituzione dello stesso. Ogni sostituzione avverrà con operatori di pari qualifica. Qualora la Ditta, a causa di eventi imprevedibili, non fosse in grado di garantire la sostituzione è tenuta ad informare l'Ambito A05 e a ripristinare l'operatività in tempi celeri.

L'appaltatore e il suo personale dovranno uniformarsi a tutte le norme e disposizioni di servizio comunque emanate dalla Direzione dell'Ambito A05 non incompatibili con il presente Capitolato.

Sono a carico dell'affidataria le spese derivanti dall'organizzazione del servizio (banca dati, aggiornamento, materiale informativo, locazione sede e/o sedi operative con relativo allestimento, spostamenti sul territorio ecc.).

Spetta all'aggiudicatario controllare che il personale svolga regolarmente, nell'assoluto rispetto degli orari e delle aree di servizio, i propri compiti, con l'impiego di propri mezzi e proprie attrezzature.

In caso di cambio di gestione, l'affidatario:

- assume l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già erano adibiti quali socio lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario;
- si impegna altresì ad applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015.

ART. 5 - ALTRE INFORMAZIONI INERENTI AL SERVIZIO

Il servizio, oggetto dell'affidamento, è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso, abbandonato, senza una valida e documentata motivazione. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Ambito Sociale A05 può, senza alcuna formalità, sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione di ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Ente titolare del servizio è l'Ambito A05 e, per esso, l'Ufficio di Piano, cui compete:

- il controllo tecnico ed amministrativo;
- il controllo qualitativo;
- L'aggiudicatario del servizio deve svolgere i seguenti compiti:
 - individuare un Responsabile tecnico/Coordinatore, quale referente del servizio nei confronti dell'Ufficio di Piano;
 - individuare il personale secondo specifici requisiti di professionalità ed esperienza previsti dal presente Capitolato;
 - inviare all'Ufficio di Piano l'elenco degli operatori e relative qualifiche e mansioni e, ove richiesto, i relativi contratti, comprensivi di UNILAV;
 - farsi garante della realizzazione dell'intervento come da progetto (tempi, compiti stabiliti, sostituzioni personale e quant'altro);
 - garantire in caso di aggiudicazione almeno una sede organizzativa nell'Ambito territoriale A05.

ART. 6 - DURATA DEL SERVIZIO, ESECUZIONE ANTICIPATA E VALORE DELL'APPALTO:

- Il servizio oggetto del presente bando dovrà essere prestato dalla data di comunicazione di avvio attività, come da crono programma ministeriale, fino al 30/06/2022, salvo eventuali ulteriori proroghe temporali predisposte dall'A.d.G. del Ministero dell'Interno che saranno accettate dalla Ditta affidataria, previa comunicazione della Stazione Appaltante e comunque fino al termine del monte ore da progetto. Nel caso in cui, al contrario, il Ministero dell'Interno comunicasse quale termine perentorio di scadenza il 30/06/2022, sarà riconosciuto alla Ditta aggiudicataria esclusivamente il servizio effettivamente reso fino a quella data.
- La Ditta aggiudicataria dell'appalto, al fine di garantire la necessaria continuità ed il normale svolgimento dei servizi stessi e sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, in esecutività del contratto ed in presenza di gara d'appalto in corso di svolgimento, è obbligata ad accettare la proroga del contratto ex art. 106 c 11 del D. lgs. 50/2016 sino all'espletamento della gara stessa per un massimo di mesi 6 (sei), salvo diversa maggiore durata concordemente stabilita dalle parti. L'aggiudicatario è tenuto allo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto alle medesime condizioni dello stesso disciplinato, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.
- Nel corso dell'esecuzione del contratto, inoltre, l'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016, la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'impresa aggiudicataria e senza la possibilità, per la stessa, di far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- Il Responsabile del Procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:
 - a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;
 - b) in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
- L'Amministrazione autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma. L'Amministrazione si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.
- Il valore dell'appalto è di € 418.216,99 (ESCLUSA IVA).

ART. 7 - CONTROLLO DELLA REGOLARITA' DEL SERVIZIO

L'Ambito Sociale A05 provvederà, a mezzo di proprio personale ad effettuare la vigilanza, la verifica ed il controllo sul servizio. Qualsiasi mancanza rilevata a carico degli operatori del servizio sarà accertata dalla Direzione dell'Ambito A05 e comunicata all'affidatario.

L'Affidatario, entro tre giorni dalla data della notifica della inadempienza, potrà presentare le proprie deduzioni; in mancanza di queste la Direzione dell'Ambito A05 adotterà i provvedimenti indicati nel presente Capitolato, sulla base della gravità dei casi.

È facoltà della Direzione dell'Ambito A05 disporre, in qualsiasi momento, verifiche ispettive straordinarie.

Nel caso l'affidatario abbandonasse, sospendesse o interrompesse per qualsiasi motivo il servizio, e/o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste "a regola d'arte" secondo le modalità indicate nel presente Capitolato, la Stazione Appaltante, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, provvederà direttamente all'esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altri soggetti di propria fiducia, a libero mercato, addebitando all'aggiudicatario inadempiente le spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbero sostenuto se il servizio e le prestazioni fossero state eseguite regolarmente dall'aggiudicatario inadempiente.

ART. 8 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E PAGAMENTO

La stazione appaltante riconosce all'Affidatario un corrispettivo per i servizi erogati pari ad euro 418.216,99 oltre I.V.A. come per legge. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, del servizio dato in appalto ed effettivamente attivato e svolto secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto; lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste per implicita ammissione dell'impresa aggiudicataria. Con tale corrispettivo il soggetto aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi del presente appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi ritenendosi in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito ed essendo escluse revisioni dei prezzi durante il periodo di durata naturale del contratto. L'amministrazione si riserva l'eventuale riaffidamento ex art. 63 comma 5 cod. appalti laddove vengano assegnate all'ambito le necessarie risorse economiche per il medesimo servizio dall'autorità sovraordinata competente.

Per quanto attiene ai pagamenti, questi avverranno sulla base di fatture mensili riportanti la descrizione analitica delle prestazioni rese con annesso riepilogo delle ore.

L'aggiudicataria non potrà fatturare in ogni caso un importo complessivo superiore all'importo complessivo di aggiudicazione, salvo eventuali integrazioni di personale richieste dall'Ambito A05. In caso di variazione del servizio (aumento o diminuzione), comportante la modifica del numero o del monte ore degli operatori impegnati, il corrispettivo richiesto subirà delle variazioni proporzionali a quanto preventivamente concordato.

Il pagamento avverrà previo accertamento da parte del Direttore dell'Ufficio di Piano del servizio reso in termini di qualità e quantità, in relazione agli obblighi contrattuali.

Allo scopo l'affidatario provvederà a documentare le ore effettivamente prestate dagli operatori, tramite l'invio agli uffici amministrativi dell'Ambito A05 delle presenze ovvero di report di rendicontazione.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'ente e/o organismo selezionato, all'atto della comunicazione dell'aggiudicazione e in ragione di eventuali sostituzioni di personale, dovrà trasmettere alla Direzione dell'Ambito A05 dichiarazione attestante curriculum professionale e formativo.

L'ente e/o organismo aggiudicatario ed il personale utilizzato sono tenuti alla massima riservatezza in ordine a dati personali ed eventuali altre notizie afferenti l'utenza. L'accesso e la visione di dati memorizzati o riportati nelle schede individuali è precluso agli estranei, fatta eccezione per l'Ente committente.

Il soggetto aggiudicatario si impegna, altresì, ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio, nonché sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e libera sin d'ora l'Ambito da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno o incidente che, in itinere, potesse derivare all'espletamento del servizio in appalto.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente capitolato, le norme in vigore o emanate in corso d'opera e che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme della sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni) e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio di cui trattasi.

A tal fine il soggetto aggiudicatario si impegna a presentare prima dell'inizio del servizio una dichiarazione del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di cui all'art. 17 L. n. 68 del 12.03.1999.

ART. 10 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE - RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

L'ente e/o organismo aggiudicatario, a seguito della stipulazione del contratto, diventerà il diretto interlocutore dell'Amministrazione per la gestione dei servizi, indirizzando ad essa conseguentemente ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.

Qualunque danno in regime contrattuale dovesse derivare a persone, ivi comprese quelle fornite dall'ente e/o dall'organismo aggiudicatario, o a cose, causato dal personale dell'affidatario nell'esercizio del presente appalto, dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'ente e/o dall'organismo appaltatore. In particolare, qualsiasi danno, diretto o indiretto, immediato o futuro, arrecato in qualsiasi modo e/o luogo alle persone durante il tempo in cui viene svolto il servizio, sarà completamente risarcito dall'ente e/o dall'organismo aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'Amministrazione.

Pertanto, l'ente aggiudicatario dovrà provvedere a stipulare a proprie spese, qualora non ne fosse già in possesso, nonché a trasmetterne copia entro 15 giorni dall'aggiudicazione, apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali di importo non inferiori a quelli di seguito indicati:

- a. Polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) massimale € 1.500.000,00
- b. Polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) massimale € 1.500.000,00.

Dovrà essere garantita la copertura assicurativa di eventi dannosi alle cose, alla struttura o all'edificio ricevuto in consegna o in custodia dalla stazione appaltante per lo svolgimento del servizio, compresi quelli derivanti da incendi o esplosioni. La Stazione Appaltante comunque resta sollevata da qualsiasi danno dovesse subire il gestore nell'espletamento del servizio.

L'amministrazione è inoltre sollevata da ogni responsabilità nell'ambito degli obblighi derivanti dal D.lgs. 81/2008 e s.mi. oltre ad ogni responsabilità per danni infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del gestore durante l'esecuzione del servizio.

Ove i danni di qualunque tipologia verificatesi fossero superiori ai limiti del massimale fissato nelle predette polizze assicurative, l'aggiudicatario dichiara con la sottoscrizione del contratto di appalto di sollevare l'ambito A05 ed i Comuni afferenti da ogni tipo di responsabilità che ne dovessero derivare. In caso di danni arrecati a terzi o di qualunque altro evento dannoso, l'aggiudicatario sarà comunque obbligato a darne immediata notizia alla Direzione dell'Ambito A05, fornendo per iscritto dettagliati particolari.

La validità delle assicurazioni dovrà ricoprire l'intero periodo di svolgimento del servizio.

La mancata consegna delle stesse entro il termine sopra indicato sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione.

ART. 11 - COORDINAMENTO

L'affidatario attraverso l'opera del Coordinatore del progetto dovrà garantire, anche al fine di consentire alla direzione del Consorzio la verifica, la valutazione ed il controllo:

- > delle attività progettuali e dei correlati interventi attuati dagli operatori impiegati;
- > della puntuale e regolare compilazione di relazioni di aggiornamento sulla conduzione del servizio;
- > degli adempimenti connessi alla puntuale registrazione delle presenze di utenti ed operatori;
- > dei versamenti delle quote di compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utenza secondo le fasce di reddito ISEE, secondo modalità organizzative da concordare con il Direttore del Consorzio (dove previsto).

> La puntuale redazione e consegna, alla referente dell'area anziani, della documentazione idonea alla rendicontazione sulle piattaforme ministeriali SGP e SANA (relazioni, elenchi criptati utenti, auto-dichiarazioni, cartelle profili professionali operatori, registri di lavoro, eccetera).

Inoltre al coordinatore spetta, in stretta sintonia con il committente:

- la promozione di reti territoriali di servizi ed attività, definendo ogni possibile sinergia con altre progettualità ed agenzie educative, presenti in ambito territoriale,
- la definizione di opportuni momenti di programmazione e verifica.

Il Consorzio eseguirà, tramite il Responsabile area anziani la verifica sull'andamento del servizio e la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi dello stesso, relativamente alla qualità, quantità e durata delle prestazioni programmate.

Qualora, a seguito delle verifiche periodiche, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del terzo aggiudicatario del servizio, l'Ambito si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale, fatta salva ogni richiesta del risarcimento del danno, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere all'esecuzione per l'esatto adempimento, nella misura indicata all'art. 16.

ART. 12 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto è aggiudicato a favore del soggetto che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo i criteri di cui al Disciplinare di gara che fa parte integrante del presente capitolato.

ART. 13 - CAUZIONE

L'affidatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, è tenuto a prestare le garanzie definitive previste dall'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sull'importo contrattuale.

ART. 14 - EVENTUALI MODIFICHE DEI CONTRATTI E OBBLIGO DEL QUINTO

Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

ART. 15 - PENALITA'

In presenza di accertate irregolarità ed inadempienze, su relazione del Direttore dell' Ambito A05, la stazione appaltante applicherà penali fino ad un massimo di € 500,00, salvo quanto previsto al successivo art. 18, fermo restando l'obbligo per l'appaltatore di risarcire gli eventuali danni procurati all'Ente o agli utenti del servizio.

In caso di mancato svolgimento del servizio da parte della ditta appaltatrice, l'Ambito A05 si riserva la facoltà di farlo eseguire da altri soggetti, con addebito delle relative spese sul deposito cauzionale e su quanto a qualsiasi titolo dovuto all'appaltatore.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione dell'inadempienza, alla quale l'affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione. Il provvedimento è assunto dal Direttore dell'Ambito A05 Si procederà al recupero della penale mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti e/o sul deposito cauzionale.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste, l'Ambito A05 si riserva la facoltà di risolvere immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c., il contratto in danno dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) salvo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, apertura di una procedura concorsuale a carico del prestatore di servizi;
- b) sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante legale della ditta affidataria per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- c) cessazione dell'attività dell'Affidatario;
- d) mancata osservanza delle norme relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
- e) mancato inizio del servizio nel termine fissato e sospensione ingiustificata del servizio;
- f) gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- g) violazione ripetuta per due volte delle norme di sicurezza e prevenzione, verbalizzata durante i controlli e non regolarizzata;
- h) mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
- i) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario;
- j) impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti dal presente Capitolato;

- k) mancanza o venir meno anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dal bando per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto;
- l) qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- m) inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;
- n) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo decreto presidenziale

In seguito alla risoluzione del contratto, l'Ambito A05 si riserva la facoltà di affidare l'appalto all'impresa concorrente che segue in graduatoria. Al fine di ristorare il danno subito, l'Ambito incamererà la garanzia e, qualora questa non sia sufficiente, previa comunicazione dell'importo non risarcito, richiederà all'Appaltatore l'erogazione dell'ulteriore somma. L'Ambito A05, nel quantificare il danno, terrà conto anche dell'eventuale maggiore spesa che dovrà sostenere:

- in conseguenza del ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi;
- per i maggiori costi derivanti dall'affidamento del servizio a nuova impresa con corrispettivi più onerosi per l'Ambito;
- per spese di indizione di nuova gara per riaffidare il servizio.

Pertanto, nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che sarà incamerata dall'Ambito A05, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le circostanze che possono verificarsi.

ART. 17 -RECESSO

Ferme restando le cause di risoluzione previste dall'art. 16, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Inoltre, l'Ambito A05 ha la facoltà di recedere dal contratto, previa assunzione di provvedimento motivato e senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi altra compensazione, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità finanziaria, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, mediante raccomandata/PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

L'Ambito A05 può inoltre recedere in ogni momento dal Contratto, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui sopra, assicurando in tal caso la corresponsione in favore dell'Appaltatore di una somma corrispondente alle sole prestazioni correttamente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto. L'affidatario, inoltre, rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. Qualora l'affidatario dovesse recedere dal contratto, la stazione appaltante si rivarrà sulla garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e le ulteriori conseguenze di legge.

ART. 18 - RIFUSIONI DANNI E SPESE

Per ottenere la rifusione dei danni e delle spese per le esecuzioni in danno, l'Ambito A05 è autorizzato ad operare ritenute dirette sui corrispettivi dovuti e/o sul deposito cauzionale.

Art. 19 - INCEDIBILITÀ DEI CREDITI - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

È fatto divieto all'appaltatore di **CESSIONE TOTALE O PARZIALE DEL CONTRATTO**, fatte salve le eventuali vicende soggettive dello stesso appaltatore di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, deve comunque garantirsi il proseguimento del rapporto contrattuale da parte del soggetto subentrante. L'appaltatore è il solo responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. L'eventuale cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stazione appaltante. E' fatto divieto all'appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, è obbligato al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010. In particolare, l'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad effettuare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati dell'appaltatore medesimo, riportando il CIG.

IL SUBAPPALTO: è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice degli Appalti, così come modificato, a far data dal 1 novembre 2021, dall'art. 49 della Legge 108/2021, di conversione del D.L. 77/2021. A tal fine, il concorrente dovrà indicare nel DGUE la volontà di ricorrervi e le parti della prestazione che intende subappaltare.

ART. 20 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto sarà impegnativo per l'Ente aggiudicatario dalla data di aggiudicazione. Il Direttore dell'Ambito sottoscriverà il contratto solo dopo l'iter procedurale previsto dalla normativa dello stesso, in conformità a quanto previsto dalla nuova normativa vigente sugli appalti, approvata dal D. Lgs. 50/2016.

Art. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e, a tal fine, dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente, tempestivamente, le relative modifiche. Gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sussistono anche nei contratti che saranno sottoscritti dall'affidatario con imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio. Sulle fatture da trasmettere dovrà essere indicato: - il c/corrente dedicato; - il C.I.G., - il CUP. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 13/08/2010 n. 136 smi.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio oltre che alle norme del CODICE CIVILE, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici. l'Amministrazione può sospendere, annullare o revocare in sede di autotutela la procedura di gara e l'aggiudicazione se sussiste l'interesse pubblico alla eliminazione di atti illegittimi o non più rispondenti all'interesse pubblico medesimo.

ART. 23 - PRIVACY

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. n.196/2003, come integrato e modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n°679/2016 nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 come integrato e modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n°679/2016 , compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici.

Art. 24- FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione e la corretta esecuzione del contratto saranno devolute al giudice competente del foro del Tribunale di Avellino rimanendo esclusa la competenza arbitrale. L'affidatario letto il presente capitolato, lo accetta integralmente. L'affidatario dichiara inoltre di conoscere ed espressamente approva ed accetta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le disposizioni, clausole e condizioni di cui presente capitolato.